DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLE EMITTENTI TELEVISIVE E SONORE, AUTORIZZATE IN AMBITO LOCALE

Art. 1

Emittenti locali

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' sostituito dal seguente: " 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda". L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' sostituito dal seguente: " 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda". Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire entro il 30 luglio 1995. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' sostituito dal seguente: " 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea". Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti

pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 4 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 541 del 1996.

Versione in vigore dal 23 ottobre 1996, non più in vigore dal 23 dicembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare l'attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale
Estremi	Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-l-attivita-delle-emittenti-544-1996/art-1-emittenti-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it